

# Rassegna giuridica

maggio 2011

## Sommario

### Norme europee

Consiglio d'Europa

#### Assemblea parlamentare

Resolution 27 May 2011, n. 1815, The potential dangers of electromagnetic fields and their effect on the environment. .... 2

### Norme italiane

Parlamento italiano

Progetto di legge C 4326 in corso di esame in commissione il 4 maggio 2011, Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, per favorire l'adozione nazionale dei minori da parte delle persone affidatarie. .... 3

Legge 21 aprile 2011, n. 62, Modifiche al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori, pubblicata in GU 5 maggio 2011, n. 103. .... 4

Presidente della Repubblica

D.P.R. 21 gennaio 2011, Terzo Piano biennale nazionale di azioni e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva, pubblicato in GU 9 maggio 2011, n. 106. .... 5

Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Protezione civile

Circolare 18 maggio 2011, n. 2436, Procedure per il collocamento di minori stranieri non accompagnati. .... 7

## Norme europee

### Consiglio d'Europa

#### Assemblea parlamentare

Resolution 27 May 2011, n. 1815, The potential dangers of electromagnetic fields and their effect on the environment.

L'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, nella Risoluzione in commento, prende in esame il problema degli effetti che possono produrre sulla salute delle persone i campi elettromagnetici emessi dagli apparati utilizzati per offrire i servizi di telefonia mobile e gli altri sistemi WiFi (compresi tutti i sistemi di comunicazione Wireless) a banda larga in uso per la trasmissione di segnali voce e dati e per l'accesso veloce ad Internet. Infatti, gli studi più recenti sugli effetti prodotti da questi strumenti di comunicazione che, spesso, sono messi a disposizione delle persone negli aeroporti, nelle stazioni e perfino nelle scuole, indicano chiaramente che vi possono essere delle conseguenze negative sulla salute degli esseri umani, degli animali e delle piante. In particolare, i lavori scientifici presi in esame dal Parlamento del Consiglio d'Europa convergono tutti nel concludere che le frequenze elettromagnetiche molto basse, emesse da questi sistemi (al contrario dei campi elettrici ed elettromagnetici che in determinate bande di frequenza hanno effetti del tutto benefici e sono addirittura applicati in medicina) possono comportare un rischio per la salute delle persone e, soprattutto, della popolazione più giovane che è maggiormente predisposta a subire la manifestazione di tumori.

Sulla base di queste osservazioni l'Assemblea richiama alcuni atti normativi precedentemente emanati -Convenzioni, Dichiarazioni e Raccomandazioni, come ad esempio, la Dichiarazione delle Nazioni Unite fatta a Stoccolma nel 1972 sull'ambiente umano - sulla base dei quali sollecita con forza, un maggiore impegno da parte degli Stati membri affinché regolamentino attentamente questa materia legiferando in modo da limitare la diffusione degli apparecchi che emettono tali onde senza aspettare gli esiti definitivi delle ricerche scientifiche ancora in corso come "è stato nel caso dell'amianto, della benzina a piombo e del tabacco". In sostanza l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, ben sapendo che la certezza scientifica sugli effetti dei campi elettromagnetici sulla salute delle persone non si potrà avere che fra diversi anni, invita gli Stati a giocare d'anticipo circoscrivendo, già adesso, l'influenza che questi possono avere sulla salute delle persone prima che la scienza abbia fornito un quadro esaustivo, ma tardivo, dei loro effetti sulla salute umana.

Del resto, anche l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha evidenziato, con chiarezza, che il principio cui fare riferimento in questi casi è quello della prevenzione prendendo da subito delle precauzioni. Per questo, propone all'Assemblea di raccomandare agli Stati membri del Consiglio d'Europa di adottare delle rigide misure in modo da ridurre l'esposizione di tutte le persone ai campi elettromagnetici, facendo particolare attenzione ai luoghi frequentati da bambini e giovani. Così, l'Organizzazione Mondiale della Sanità chiede di riconsiderare urgentemente gli standard fissati dalla Commissione internazionale sulle radiazioni non ionizzanti per l'esposizione a campi elettromagnetici degli adolescenti e dei giovani in età riproduttiva e, inoltre, di creare delle "zone d'onda libera" non coperte dalla rete senza fili e di incoraggiare la ricerca per lo sviluppo delle telecomunicazioni basate su altre tecnologie che rispettino l'ambiente e la salute. Infine, chiede di fissare le soglie di prevenzione per i livelli di esposizione a microonde a lungo termine in tutti i luoghi chiusi come non superiore a 0,6 volt per metro e di introdurre una chiara etichettatura indicante la presenza di microonde o campi elettromagnetici nei luoghi esposti. Contemporaneamente chiede anche di aumentare la consapevolezza dei genitori sui rischi a cui vanno incontro i minori invitandoli, quando sono in casa, ad evitare di farli stare vicino alla base dei telefoni senza fili, di usare i baby monitor e altri elettrodomestici che emettono onde a impulsi continui, di spegnere le apparecchiature

elettriche che restano permanentemente in stand-by. A questo fine anche i Ministeri dell'Istruzione dell'Ambiente e della Salute sono chiamati a sensibilizzare i genitori e i figli sui rischi specifici di un uso precoce e prolungato di questi strumenti come i cellulari; in particolare è raccomandato che nelle scuole e nelle aule venga data la preferenza ai collegamenti Internet via cavo, e solo se strettamente disciplinato, sia consentito l'uso dei telefoni cellulari da parte degli studenti nei locali della scuola.

## Norme italiane

### Parlamento italiano

Progetto di legge C 4326 in corso di esame in commissione il 4 maggio 2011, Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, per favorire l'adozione nazionale dei minori da parte delle persone affidatarie.

Il progetto di legge 4326 (abbinato per affinità della materia ai progetti C 3459, C3854, C 4077, C 4279) propone alcune modifiche agli istituti giuridici dell'affido e dell'adozione che sono disciplinati, essenzialmente, nella legge 4 maggio 1983, n. 184, (*Diritto del minore ad una famiglia*) che, come indica in modo univoco il titolo della legge, descrive un articolato sistema di misure finalizzate a tutelare l'interesse del minore a crescere e ad essere educato nel proprio nucleo familiare.

In particolare, il progetto di legge in commento propone di innovare la disciplina dell'affidamento familiare che - essendo diretto a favorire al più presto il reinserimento del minore nella famiglia di origine - trova il suo fondamento nella temporanea situazione di inidoneità del nucleo familiare di origine ad assicurare al minore il mantenimento, l'educazione, l'istruzione e le necessarie relazioni affettive ma che, ad oggi, non valorizza i legami affettivi che il minore instaura con la famiglia che lo accoglie nel caso non sia possibile il reinserimento dello stesso nella famiglia di origine. Infatti, la legge 149/2001, pone come limite al tempo in cui il bambino può restare affidato alla famiglia affidataria (a meno che non intervenga una proroga per motivi particolari) quello di due anni, dopo di che, quando non è possibile recuperare il rapporto con la famiglia d'origine, il minore è dichiarato adottabile. Adesso, con il progetto di legge 4326 viene proposta la soppressione del limite temporale, peraltro anche adesso spesso disatteso, in modo da lasciare che siano i soggetti competenti a valutare i tempi necessari a non turbare l'equilibrio e la serenità dei minori che hanno instaurato legami affettivi con la famiglia affidataria. Inoltre, sempre seguendo la logica di non recidere i rapporti profondi che si sono instaurati tra il minore affidato e la famiglia che se ne è occupata, con questa proposta si chiede anche che sia offerta a queste famiglie - nel caso l'affidamento si risolva in una dichiarazione di adottabilità a causa del mancato recupero della famiglia d'origine - una sorta di via preferenziale al momento in cui viene presentata la domanda di adozione, così da favorire la permanenza del minore con la famiglia con cui è vissuto da quando è stato allontanato dalla famiglia di origine o con la persona singola con cui ha vissuto a patto, però, che abbia dimostrato di occuparsi adeguatamente del minore.

Del resto, sulla possibilità di introdurre nel nostro ordinamento giuridico l'adozione da parte di un single si è espressa positivamente di recente la Corte di Cassazione che, nella sentenza n. 3572/2011, ha spiegato come, sebbene l'articolo 6 della legge 184/83 stabilisca inequivocabilmente che l'adozione legittimante è consentita solo a coppie unite in matrimonio da almeno tre anni e che tra i coniugi non deve sussistere e non deve avere avuto luogo negli ultimi tre anni separazione personale neppure di fatto, tuttavia, nella parte conclusiva della

sentenza precisa (come già aveva affermato nel 2006 con la sentenza n. 6078) che "*il legislatore nazionale ben potrebbe provvedere, nel concorso di particolari circostanze, ad un ampliamento dell'ambito di ammissibilità dell'adozione di minore da parte di una singola persona anche con gli effetti dell'adozione legittimante*" e aggiunge che, qualora fosse adottata una legge che prevedesse l'adozione legittimante anche per le persone singole ciò sarebbe conforme al diritto internazionale.

Inoltre, in ambito processuale, la proposta prevede che il genitore affidatario possa intervenire ed occuparsi del minore nel momento in cui sono assunte decisioni rilevanti anche in merito al suo stato giuridico; infatti, oggi in base alla normativa vigente il genitore affidatario non può costituirsi in giudizio ed essere legittimato a proporre istanze.

Legge 21 aprile 2011, n. 62, Modifiche al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori, pubblicata in GU 5 maggio 2011, n. 103.

La legge 62/2011 le cui disposizioni troveranno applicazione solo a partire dal gennaio 2014, prevede l'innovazione di alcune norme del codice di procedura penale e dell'Ordinamento Penitenziario (legge 354/1975) che disciplinano la problematica delle madri detenute e, più in particolare, della salvaguardia del loro rapporto con i figli piccoli. Infatti, se ogni sentenza di condanna ad una pena detentiva pronunciata a carico di un soggetto comporta sempre delle conseguenze anche sui suoi familiari, ciò è ancora più vero quando la condanna viene pronunciata a carico di una madre con dei figli piccoli. In proposito, è opportuno ricordare che il mantenimento delle relazioni familiari è indicato come risorsa nel percorso di reinserimento sociale per ogni detenuto dall'art. 15 dell'Ordinamento Penitenziario e che, più recentemente nel 2009, sono stati previsti percorsi facilitati per i bambini che devono incontrare il genitore detenuto con la circolare n. 16/2007 intitolata "Trattamento penitenziario e genitorialità".

Del resto il nostro ordinamento giuridico impegna il legislatore, sia per le previsioni contenute nella Carta fondamentale che per quelle previste in alcuni atti di diritto internazionale, a tener in grande considerazione la situazione delle madri detenute con bambini. Basta pensare all'art 31 della Costituzione che tutela la maternità e l'infanzia (e quindi, anche il diritto del minore a crescere non separato dalla madre e in un ambiente il più possibile favorevole al suo sviluppo), all'art 27 della stessa fonte del diritto che stabilisce il principio che la responsabilità penale è personale (per cui non è corretto far crescere un minore in un carcere per tutelare il suo diritto a vivere con la madre mettendolo, di fatto, nelle condizioni *sic et simpliciter* di un recluso) e tra le altre fonti internazionali, alla Raccomandazione 1469 del 2000 nella quale l'Assemblea parlamentare del Comitato per gli Affari Sociali, la Salute e la Famiglia, del Consiglio d'Europa, si occupa di "Madri e bambini in carcere".

Per questi motivi con la legge in commento il legislatore si propone di conciliare due opposte esigenze: limitare la presenza nelle carceri di bambini figli di detenute, e allo stesso tempo, garantire la sicurezza dei cittadini rispetto alle madri con figli minori che abbiano commesso reati per i quali è prevista la pena della reclusione. In questo senso la prima novità che è stata introdotta con la legge in esame è stata la riduzione dei rigidi limiti applicativi previsti dalla vigente legge 40/2001 (che ha introdotto nell'ordinamento penitenziario nuovi tipi di misure alternative per donne madri, nonché modalità di assistenza all'esterno dei figli minori) che, di fatto, hanno finora impedito alla magistratura un'ampia applicazione della stessa unitamente (quando le misure alternative al carcere non possono lo stesso trovare applicazione) all'incentivazione al ricorso a strutture che limitino ai bambini la percezione di trovarsi in una condizione restrittiva per garantire loro una convivenza serena con la madre detenuta.

Più specificatamente le modifiche introdotte dalla nuova legge sul codice di procedura penale possono così essere sintetizzate: finora la detenzione cautelare in carcere era esclusa per le madri fino al compimento del terzo anno di età del figlio, adesso, con la modifica all'art. 275 c.p.p. viene ampliato il limite di età stabilendo che la detenzione in carcere per le madri possa essere disposta solo dopo il compimento del sesto anno di vita del figlio. E, se per cause eccezionali si renderà comunque necessaria la detenzione, la stessa dovrà essere disposta - sia che si tratti di custodia cautelare che di espiazione di una pena detentiva stabilita con sentenza passata in giudicato - dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria presso un tipo di istituto a "custodia attenuata" per detenute madri. Si tratta dei c.d. I.C.A.M. cioè strutture realizzate al di fuori degli istituti penitenziari, dotate di sistemi di sicurezza non riconoscibili dai bambini e, pertanto, con caratteristiche di ambiente familiare che non ricordando il carcere riducono il rischio d'insorgenza di problemi legati allo sviluppo della sfera emotiva e relazionale dei bambini.

Inoltre, la legge in commento interviene sull'art. 47 quinquies dell'Ordinamento Penitenziario (introdotto dalla legge 40/2001) riguardante il regime della custodia delle madri con prole di età non superiore a dieci anni il quale prevede che se non sussiste un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti e se vi è la possibilità di ripristinare la convivenza con i figli, le detenute madri possono essere ammesse ad espiaire la pena nella propria abitazione, o in altro luogo di privata dimora, ovvero in luogo di cura, assistenza o accoglienza, al fine di provvedere alla cura e all'assistenza dei figli, dopo l'espiazione di almeno un terzo della pena, ovvero dopo l'espiazione di almeno quindici anni nel caso di condanna all'ergastolo. Adesso la portata di questa previsione normativa viene allargata prevedendo per la madre la possibilità di espiaire anche il terzo della pena o i primi quindici anni in un ICAM, nella propria abitazione, o in altro luogo di privata dimora, ovvero in luogo di cura, assistenza o accoglienza (precisando che ciò vale se non sussiste un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti o concreto pericolo di fuga); presso le case famiglia protette, ove realizzate (individuate con decreto del Ministro della giustizia, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali). Tale disciplina, comunque, non è applicabile per espressa previsione del legislatore nel caso di condanna per i reati di grave allarme sociale previsti dall'articolo 4-bis della legge n. 354 del 1975.

Infine, con l'introduzione dell' articolo 21-ter della legge n. 354 del 1975 viene stabilito l'obbligo per il magistrato di sorveglianza o, in ipotesi di assoluta urgenza per il direttore dell'istituto, di concedere il permesso alla detenuta o all'imputata di visitare il minore malato in imminente pericolo di vita o in gravi condizioni di salute e di assisterlo durante le visite specialistiche con modalità che, nel caso di ricovero ospedaliero, devono tener conto della durata del ricovero e del decorso della patologia. In questo caso, come del resto per le altre disposizioni su ricordate, è prevista la possibilità che ne possa beneficiare il padre ma solo qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza ai figli.

## Presidente della Repubblica

D.P.R. 21 gennaio 2011, Terzo Piano biennale nazionale di azioni e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva, pubblicato in GU 9 maggio 2011, n. 106.

L'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza che è stato istituito con la legge 451/1997 e che funge, tra l'altro, come organismo di coordinamento fra le Amministrazioni Centrali dello Stato, le Regioni, gli Enti locali, le associazioni, gli ordini professionali e le organizzazioni non governative che si occupano di infanzia, è chiamato a predisporre, ogni due anni, il Piano Nazionale di azione e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva (poi presentato dal Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali

insieme al Ministro per le Politiche per la Famiglia, ed adottato con Decreto del Presidente della Repubblica) e, inoltre, ad adottare ogni misura volta a perseguire le priorità e le azioni previste dal piano. In questo contesto, l'approvazione del testo del terzo Piano di azione costituisce, senz'altro, una delle azioni più importanti finalizzate a dare attuazione ed implementazione della Convenzione Onu sui diritti del fanciullo del 1989 che delinea, in sintonia con i principi fissati nella nostra Carta Costituzionale, un preciso e completo quadro dei diritti dei giovani cittadini.

Il Piano nazionale, infatti, è costruito sulle linee portanti della Convenzione e, quindi, è improntato al perseguimento del migliore interesse del fanciullo, alla non discriminazione, alla protezione del fanciullo che deve essere assicurata ed accompagnata da azioni efficaci che gli consentano una crescita il più possibile serena, all'intento di mettere il minore in grado di condurre una vita dignitosa, ai principi di tolleranza, libertà, uguaglianza e solidarietà intesi come un qualcosa da riconoscere ad ogni persona senza distinzione di razza, colore di pelle, sesso, lingua, religione, opinione politica, ricchezza, nascita, e infine, il fatto che la comunità familiare sia fondamentale per lo sviluppo del bambino e che, quindi, lo Stato debba organizzare le risorse economiche necessarie per la sua protezione.

Nel piano è ben evidenziata la concertazione istituzionale tra i vari livelli di governo, nel rispetto del principio di sussidiarietà, e quindi, le linee strategiche fondamentali e gli impegni che il Governo intende perseguire per sviluppare un'adeguata politica per l'infanzia e l'adolescenza. Sono anche indicati gli interventi necessari per il miglioramento della condizione dell'infanzia in Italia e per la cooperazione per lo sviluppo dell'infanzia da porre in essere attraverso i necessari coordinamenti delle pubbliche amministrazioni e degli Enti locali.

Ma l'aspetto più ambizioso del terzo piano Piano Nazionale di azione e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva è quello di porsi come uno "strumento innovativo". Difatti, anche se sono presenti elementi di continuità con le impostazioni dei Piani precedenti come, ad esempio, la permanenza della necessità di dare unitarietà e coerenza alle scelte e alle politiche per l'infanzia e l'adolescenza del Governo e, di conseguenza, alle politiche ed ai servizi evitando scollamenti e frammentazioni tra gli interventi in linea con la riforma costituzionale del 2001, vi sono anche elementi caratterizzanti che non sono presenti sui precedenti piani e che lo caratterizzano come un "Piano nuovo". In particolare sono due i punti che non comparivano nei piani precedenti: non viene affrontato tutto il complesso delle politiche e dei servizi per l'infanzia e l'adolescenza ma, invece, vengono identificate alcune dimensioni prioritarie che rappresentano le direttrici di intervento sulle quali si sviluppano le proposte di azioni coordinate. Inoltre, deve essere rilevato che le priorità individuate mirano a concentrare l'attenzione su alcuni aspetti ritenuti particolarmente importanti, ma non a proporre delle tematiche settoriali, tendendo a pervenire alla globalità dell'analisi e alla trasversalità delle azioni, partendo dalle priorità indicate. Rispetto al metodo adottato la particolarità è rappresentata dalla scelta di seguire un processo partecipato non solo nella fase della costruzione del Piano di Azione per l'infanzia e l'adolescenza, ma anche della sua attuazione attraverso la programmazione di un percorso di accompagnamento e monitoraggio permanenti. Per questo gli interventi da attuarsi secondo il principio di sussidiarietà sia verticale che orizzontale saranno di tipo legislativo, in stretto raccordo con le Regioni, amministrativo, amministrativo operativo, quali i progetti a sperimentazione decentrata e gli orientamenti unitari.

Specificatamente, nel nuovo Piano, l'Osservatorio ha individuato sette gruppi di lavoro su tematiche e contenuti precisi, ritenuti di interesse comune per le amministrazioni pubbliche ed i soggetti collettivi attivi nella promozione e nella difesa dei diritti dei bambini, su cui fare una ricognizione sullo stato del dibattito e delle esperienze e poi produrre un documento di indirizzo finalizzato ad identificare delle priorità di azione: il patto intergenerazionale e

intragenerazionale; il diritto alla partecipazione e ad un ambiente a misura di bambino; la povertà dei bambini e degli adolescenti; i minori verso una società interculturale; i minori Rom, i Sinti e i Camminanti; il sistema delle tutele, delle garanzie e dei diritti; la rete dei servizi integrati.

Infine deve ancora essere precisato che l'articolazione della tematica iniziale è stata ricompresa in quattro direttrici d'azione (per le quali individuare le problematiche principali e gli obiettivi generali) che sono: consolidare la rete integrata dei servizi e il contrasto all'esclusione sociale è il «contenitore» di un sistema di intervento che dà continuità alle azioni di prevenzione, cura e recupero; rafforzare la tutela dei diritti è il settore di intervento centrato sulla protezione e sulla tutela prevalentemente giuridica; favorire la partecipazione per la costruzione di un patto intergenerazionale è l'ambito di intervento che ha raccolto i contributi progettuali dei Gruppi focalizzati sul protagonismo dei cittadini in crescita; promuovere l'integrazione delle persone immigrate è la direttrice in cui sono confluite le proposte riguardanti i minori stranieri ed i minori rom.

## Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Protezione civile

Circolare 18 maggio 2011, n. 2436, Procedure per il collocamento di minori stranieri non accompagnati.

Uno dei principali problemi che i minori stranieri incontrano arrivando in Italia è costituito dalla totale mancanza di informazioni circa i propri diritti con il conseguente rischio di essere respinti alla frontiera, se entrati nel territorio dello Stato irregolarmente, anche se avrebbero diritto ad essere accolti. Un notevole passo avanti riguardo la problematica della tutela dei minori stranieri non accompagnati era stato fatto con la direttiva del 7 dicembre 2006 (emanata dal Ministro dell'Interno Giuliano Amato), con la quale si rafforzava la presa in carico, da parte delle istituzioni, dei minori stranieri non accompagnati richiedenti asilo. Tale direttiva, infatti, favoriva la presentazione della richiesta d'asilo e riduceva i tempi d'attesa dall'arrivo del minore in Italia fino alla consegna della sua domanda d'asilo da parte del tutore<sup>1</sup>.

Adesso, sulla base dei diversi decreti e delle ordinanze di protezione civile, adottate dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dal Ministro dell'Interno negli ultimi mesi (a partire dal 12 febbraio 2011) sono state stabilite nuove procedure per il collocamento dei minori stranieri non accompagnati: in particolare, la circolare in commento - definita dal Comitato di coordinamento nella riunione del 17 maggio a cui è seguito il Decreto del Commissario Delegato Emergenza Nord Africa del 18 maggio 2011 che ha nominato Soggetto attuatore per l'assistenza dei minori non accompagnati il Direttore generale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - è volta a disciplinare una nuova procedura per il minore che giunge nel territorio italiano il quale deve, per prima cosa, essere identificato dalle Autorità di pubblica sicurezza alle quali è rimesso il primo accertamento circa l'età del minore (successivamente la sua presenza deve essere

<sup>1</sup> A questo punto si susseguivano una serie di passaggi: la Questura affidava temporaneamente il minore straniero non accompagnato, che avesse espresso la volontà di chiedere asilo, ai Servizi Sociali del Comune in cui si trovava il minore dandone comunicazione al Tribunale per i minorenni e al Giudice tutelare competente per il territorio, ai fini dell'apertura della tutela e della nomina del tutore (artt. 343 -346 c.c.). Il Comune segnalava immediatamente la presenza del minore al Servizio centrale del Sistema di Protezione per richiedenti asilo e rifugiati. Il servizio centrale del Sistema di protezione provvedeva ad indirizzare l'inserimento del minore presso l'Ente Locale che l'aveva segnalato o presso l'Ente locale più vicino che avesse disponibilità di posti d'accoglienza, nell'ambito di strutture per minori. L'Ente locale inserito nel sistema di protezione informava il Giudice tutelare o il Tribunale per i minorenni dell'avvenuta presa in carico del minore. Il Giudice tutelare o il Tribunale per i minorenni, sentito il minore, confermavano, qualora risultasse conforme al suo interesse, il suo inserimento nelle strutture di accoglienza.

segnalata al Soggetto attuatore, al Comitato per i minori stranieri, al Tribunale per i minorenni e al Giudice Tutelare).

Se non si riesce ad individuare una struttura per l'accoglienza nel "distretto di appartenenza", le Autorità di pubblica sicurezza devono richiedere al Comitato per i minori stranieri, tramite il Soggetto attuatore, di indicare le "strutture ponte" alle quali possono rivolgersi per una prima accoglienza. Si tratta di strutture che si dovrebbero fare carico solo della prima fase dell'accoglienza, in attesa di trasferire i minori nelle strutture che li ospiteranno successivamente fino al raggiungimento della maggiore età. Queste strutture, censite su tutto il territorio nazionale dal Soggetto attuatore, in accordo con Anci, si possono occupare esclusivamente della prima fase dell'accoglienza, in attesa di trasferire i minori nelle strutture che li ospiteranno fino al raggiungimento della maggiore età e, una volta individuata, le Autorità di pubblica sicurezza si occupano del trasferimento dei minori segnalandone i nominativi ai Servizi sociali territoriali del Comune dove si trova la struttura, al Tribunale dei minorenni e al Giudice tutelare. Al Sindaco, invece, entro un massimo di trenta giorni, spetta di richiedere alle Autorità di pubblica sicurezza di perfezionare l'identificazione e di verificare l'effettivo status di "non accompagnato" del minore raccogliendo le informazioni su eventuali parenti presenti in Italia e informando il minore sull'opportunità di chiedere protezione internazionale e fare uno screening sanitario nelle strutture sanitarie locali.

Tuttavia, anche se i provvedimenti su ricordati affermano che i minori stranieri non accompagnati entrati in Italia clandestinamente non possano essere allontanati perché titolari dei diritti garantiti dalla Convenzione di New York del 1989, le nuove procedure amministrative dettate dalla attuale situazione di emergenza, appaiono, alle organizzazioni non governative che si occupano della protezione dei minori talmente lunghe da esporre concretamente il minore, soprattutto se vicino al compimento della maggiore età, al rischio della fuga nella clandestinità per evitare un successivo rimpatrio forzato. A tale proposito, Save the Children chiede che si provveda, in tempi rapidi, all'individuazione sul territorio nazionale delle "strutture ponte" a cui assegnare temporaneamente i minori in attesa di collocamento in comunità alloggio; che siano reperiti e aggiornati i posti disponibili in comunità alloggio per minori, inclusi i minori richiedenti protezione internazionale; e infine, che sulla base di tale disponibilità, venga organizzato il collocamento dei minori provvedendo, a livello centrale, a dare chiare indicazioni alle frontiere rispetto alle necessità di trasferimento dei minori non accompagnati.